



PARERE MOTIVATO
n. 172 del 6 settembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso residenziale in località Pecol. Comune di Val di Zoldo (BL).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 Settembre 2016 come da nota di convocazione in data 2 Settembre 2016 prot. n. 331190;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico incaricato, per conto della ditta proprietaria Immobiliare Pecol, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.184802 del 11.05.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso residenziale in località Pecol nel Comune di Val di Zoldo;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2108 del 15.07.16 assunto al prot. reg. al n.275219 del 15.07.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 269903/C101 in data 12.07.2016 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano di Recupero individuato in oggetto sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Ciò premesso, con riguardo alla documentazione trasmessa, sottolineando che il PAI è concepito come uno strumento di pianificazione al quale gli strumenti urbanistici locali - piani di assetto e uso del territorio - devono coordinarsi e, comunque non essere in contrasto (art. 65, comma 4, D.Lgs 152/2006), si evidenzia che il fabbricato oggetto dell'intervento ricade in area classificata a pericolosità geologica media P2.

L'Amministrazione Comunale, dunque, nel valutare l'ammissibilità di interventi interessanti il territorio sotto il profilo idrogeologico, è tenuta a poggiare il proprio giudizio avendo cura di osservare la disciplina dettata dal PAI per le aree affette da tale pericolosità.

In particolare tale verifica di conformità al PAI deve procedere nel rispetto delle specifiche previsioni dettate per le aree classificate a pericolosità media P2 (art. 11 delle norme di attuazione), nonché delle disposizioni comuni espresse dall'articolo 8.

Le considerazioni fin qui esposte sono formulate per quanto di stretta competenza e lasciano impregiudicate le autonome determinazioni degli enti competenti nell'assunzione degli atti di relativa spettanza in materia urbanistico-edilizia.

- Parere del 22.07.16, assunto al prto. reg. al n.284230 del 22.07.16 dell'ARPAV di Belluno che di seguito si riporta:

A seguito della richiesta in oggetto, vista la documentazione depositata, si ritiene trattarsi di intervento che non produce impatti significativi sulle matrici ambientali di competenza di questo Servizio ARPAV.

- Parere n.284446 del 22.07.16 della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno che di seguito si riporta:



Relativamente alla Vs. nota n. 269903 del 12/07/2016 con la quale è stato richiesto il parere di competenza in merito al Piano in oggetto evidenziato, si precisa che l'esame della documentazione visionata ha evidenziato come l'area in esame non risulti soggetta a vincolo idrogeologico né boscata.

Pertanto, nella fattispecie, non risulta dovuto alcun pronunciamento in materia forestale.

- Parere n.292365 del 29.07.16 della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno che di seguito si riporta:

“... non si rilevano effetti significativi, di competenza della scrivente, derivanti dall'attuazione del piano in oggetto”.

- Parere n.18288 del 5.08.16 assunto al prot. reg. al n.307489 del 9.08.16 Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 269903 del 12.07.2016, (qui pervenuta in data 12.07.2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0016328 del 13.07.2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano. Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

PARERE PAESAGGISTICO -

a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente in quanto il Piano Urbanistico descritto in oggetto, non ricade in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 136 e 142. Inoltre il sito risulta distante da zone SIC e ZPS;



- c) si ritiene esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) si ritiene esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;*
- e) si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano;*
- f) si ritiene esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;*
- g) si ritiene esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano;*
- h) si ritiene esaustiva la considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione;*
- i) si ritiene esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano/programma proposto degli uffici territoriali del MiBAC.*

In conclusione, valutata la documentazione trasmessa e le condizioni statiche dell'edificio richiamato in oggetto, visto che l'immobile non è sottoposto a vincolo monumentale e nemmeno a quello paesaggistico e vista la ricostruzione proposta sullo stesso sedime e richiamante la volumetria esistente;

non si ritiene che ci siano effetti significativi sull'ambiente e che pertanto il Progetto di Recupero di Iniziativa Privata possa essere escluso dalla valutazione di cui agli artt.13 e 18 del D.lgs n.15272016 e s.m.i.

Si segnala tuttavia l'opportunità di una finitura grezza ed infissi a due ante nei prospetti a Sud e ad Est a due ante, come l'esistente.

PARERE ARCHEOLOGICO -

si comunica, per quanto di competenza, che l'area non è assoggettata a disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e che alla data odierna non sono noti nelle immediate adiacenze rinvenimenti archeologici. Pertanto non si ritiene di segnalare un rischio archeologico in relazione al previsto intervento di recupero, fermo restando l'obbligo di segnalazione tempestiva nel caso di rinvenimenti fortuiti in corso d'opera (art. 90, D.Lgs. 42/2004).

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, non ravvisa la necessità di sottoporre il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 137/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di recupero per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso residenziale in località Pecol (Zoldo Alto). Fg. 14 .mapp. 158, 154, 157, 1040. Ditta: Immobiliare Pecol & c. s.n.c., nel Comune di Val di Zoldo (BL).

Pratica n. 3288

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27



maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Elvi Bortot, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 248975 del 27/06/2016;

PRESO ATTO che tale dichiarazione non è resa in conformità dell'allegato E alla D.G.R. 2299/2014;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la ristrutturazione dell'edificio esistente, mediante la demolizione della struttura precaria in pietra e la ricostruzione con innalzamento della quota di copertura attraverso il recupero volumetrico delle superfetazioni esistenti (senza ampliamenti volumetrici, con riduzione della superficie coperta esistente a vantaggio degli spazi esterni in proprietà sui quali è prevista la realizzazione di n. 3 posti auto privati ed uno pubblico);

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti in quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA



che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di recupero per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso residenziale in località Pecol (Zoldo Alto). Fg. 14 .mapp. 158, 154, 157, 1040. Ditta: Immobiliare Pecol & c. s.n.c., nel Comune di Val di Zoldo (BL) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 137/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 6 settembre 2016, che evidenzia come il Piano di Recupero per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso residenziale in località Pecol nel Comune di Val di Zoldo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VinCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Recupero per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso residenziale in località Pecol nel Comune di Val di Zoldo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 7 pagine